

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 03/03/2020

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione - stipulato in data 10.03.2014 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo del 23.03.2018- l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione di commissioni non maturate per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento, per un importo complessivo pari ad euro 1.410,60, oltre interessi legali, spese di procedura quantificate in euro 20,00 e spese legali pari ad euro 200,00.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito:

- di aver già rimborsato in sede di estinzione la quota non maturata delle commissioni di gestione, per l'importo di euro 124,56 determinato in applicazione dei principi contabili internazionali IFRS-IAS che "impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39)";
- di essersi reso disponibile, in sede di riscontro al reclamo, al rimborso dell'ulteriore somma di euro 292,32, rifiutata dalla ricorrente;
- che le commissioni di intermediazione venivano versate dall'intermediario al mediatore quale corrispettivo per lo svolgimento di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento; il mediatore agisce, ai sensi dell'art. 128 sexies, comma 4, TUB, su



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

incarico conferito direttamente dal cliente e in piena autonomia senza essere legato ad alcuna delle parti;

d) che le spese di istruttoria hanno natura up front poiché relative all'attività svolta dall'intermediario nella fase di valutazione del merito creditizio e della fattibilità del finanziamento;

e) con riferimento alle spese legali, che la richiesta di rimborso è infondata alla luce di numerosi precedenti dell'ABF poiché la questione non risulta essere particolarmente complessa considerato il carattere "ormai seriale delle controversie sul tema".

L'intermediario ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In relazione alla domanda del ricorrente di veder riconosciuto il proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto il Collegio evidenzia quanto segue.

Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Di recente, però, la Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza "Lexitor") – investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Ciò premesso, il Collegio dispone quanto segue:

- a) con riguardo alla commissione di attivazione (lett. B del Prospetto economico), da considerarsi costo recurring, il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 365,40;
- b) relativamente alla commissione di intermediazione (lett. F del Prospetto economico), da considerarsi costo up front in ogni caso rimborsabile secondo il recente orientamento condiviso da parte di tutti i Collegi di questo arbitro, il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 546,92 secondo il metodo di cui sopra;
- c) quanto alle spese di istruttoria (lett. A del Prospetto economico), da considerarsi costo up front, il ricorrente ha diritto al rimborso di euro 137,52 secondo il metodo di cui sopra.

Non può essere accolta, infine, conformemente agli indirizzi divisati da tutti i Collegi, la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, anche per la natura seriale delle questioni sottoposte.

Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.049,84, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO